

Art. 1

- 1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3.1, punto e), dello Statuto della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre, è finalizzato a disciplinare le modalità per l'adozione delle seguenti delibere e per la ripartizione dei relativi costi:
- delibere relative a iniziative comuni delle Fondazioni aderenti alla Consulta;
 - delibere che comportino impegni di spesa.

Art. 2

- 2.1 La ripartizione tra le Fondazioni dei costi relativi alle delibere di cui al precedente art. 1 verrà effettuata sulla base della tabella di cui all'allegato 1 tenendo conto dell'ammontare del patrimonio e dell'avanzo di gestione diminuito della riserva obbligatoria, degli accantonamenti patrimoniali e delle perdite di esercizio desumibili dall'ultimo bilancio approvato delle Fondazioni.

Art. 3

- 3.1 L'ammontare massimo che le Fondazioni destinano ogni esercizio al Fondo per le iniziative comuni della Consulta è pari al 3% dell'ammontare dell'attività erogativa indicato nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Ai fini del calcolo non si tiene conto dei proventi straordinari di natura eccezionale individuati dal Consiglio al momento dell'approvazione della tabella.
- 3.2 Le somme accantonate vengono contabilizzate da ogni Fondazione aderente nel passivo dello Stato patrimoniale di bilancio, utilizzando la sottovoce "*Fondo per le iniziative comuni della Consulta*", con specifica evidenza in Nota integrativa. Eventuali residui annuali non utilizzati restano accantonati in bilancio e si aggiungono a quelli stanziati negli anni successivi.
- 3.3 Le iniziative che vengono finanziate dalla Consulta devono avere valenza regionale o avere ricadute sui territori di competenza di tutte le Fondazioni aderenti.
- 3.4 Nel caso in cui l'iniziativa abbia una valenza maggiore per una o più Fondazioni, il Consiglio potrà deliberare favorevolmente a condizione che tali Fondazioni si accollino una quota percentuale del costo dell'iniziativa stabilita dal Consiglio della Consulta, oltre alla quota di propria spettanza, sulla base del criterio di ripartizione in essere, relativa alla restante quota.
- 3.5 Nel caso in cui una o più Fondazioni non esprimano parere favorevole, il costo relativo alla delibera adottata potrà essere ripartito tra le Fondazioni partecipanti sulla base di un parametro percentuale calcolato facendo riferimento solo alle Fondazioni partecipanti all'iniziativa.
- 3.6 Le delibere adottate dalla Consulta divengono efficaci successivamente al parere favorevole espresso dai competenti organi delle Fondazioni aderenti.
Il parere si intende negativo decorsi trenta giorni dalla richiesta.
- 3.7 In sede di indicazione dell'iniziativa da finanziare, la Consulta fornisce alle singole Fondazioni le specifiche per il relativo versamento direttamente ai soggetti che gestiscono il progetto o che forniscono il servizio.